

Legge regionale 05 agosto 1976 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 21/08/1976

Concessione di fidejussione regionale al Teatro Stabile Sloveno di Trieste.

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni sino alla concorrenza di Lire 300.000.000 che l' Ente Teatro Stabile Sloveno di Trieste assumerà con il proprio tesoriere per il pagamento delle spese di personale e di funzionamento.

Art. 2

La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle Finanze.

La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva, con cui l' Ente dispone l' assunzione dell' anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare proprie garanzie, e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante.

Art. 3

In relazione alla garanzia concessa l' Assessore alle Finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate di restituzione del prestito.

Art. 4

Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia prevista dalla presente legge, è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 6 milioni.

La predetta spesa fa carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6 milioni e precisamente, per il piano, a lire 896 milioni, di cui lire 146 milioni per l' esercizio 1976.

All' onere di lire 6 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del medesimo stato di previsione.